

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**COMUNE DI VIBO VALENTIA**

**Rep. n. 255**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori relativi agli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale per la realizzazione di aule scolastiche temporanee all'interno degli edifici "Scuola Buccarelli Plesso Affaccio" e "Palazzo delle Accademie" di Vibo Valentia.**

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno 23 (ventitre) del mese di novembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

1) il Sig. Francesco Altieri (C.F.: LTR FNC 84L20 F537W), nato a Vibo Valentia (VV) il 20 luglio 1984, residente in Cessaniti (VV) in Via Pietro Micca, n. 18, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto in qualità di Amministratore unico della Ditta "Tecno Edilizia srl", con sede legale in



Contrada Bitonto, Via San Giuseppe Moscati snc - 89900 Vibo Valentia (VV) - (partita IVA n. 03337750792), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 19 dicembre 2013, con il numero R.E.A. 170362; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A che si trova depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del 02/09/2021, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, redatto dal professionista incaricato, ing. Vincenzo Maluccio, relativo agli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale per la realizzazione di aule scolastiche temporanee all'interno degli edifici "Scuola Buccarelli Plesso Affaccio", "Palazzo delle Accademie" di Vibo Valentia, di importo complessivo pari ad €. 59.000,00 (euro cinquantanovemila/00) IVA e somme a disposizione comprese, di cui €. 51.141,80 (euro cinquantunomilacentotrentuno/80) per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed €. 1.411,03 (euro millequattrocentoundici/03) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- che alla spesa complessiva si può far fronte con i fondi di cui alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 200141 Bilancio 2021;

- che con determinazione dirigenziale n. 1127 del 06/09/2021 (n. 323/2021

del Registro del Settore n. 5 - Infrastrutture Reti Protezione Civile), si è proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della Legge 11 settembre 2020 n.120 e s.m.i., mediante trattativa diretta sul MEPA, in favore dell'Operatore Economico "Tecno Edilizia srl", che ha offerto un importo pari ad €. 51.000,00 (euro cinquantunomila/00) per l'esecuzione dei lavori oltre €. 1.411,03 (euro millequattrocentoundici/03) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'Operatore Economico affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che con la stessa determinazione n. 1127 del 06/09/2021, è stata disposta in ragione dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. n° 76/2020 la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la Prefettura di Vibo Valentia (VV), a seguito della consultazione alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, con nota prot. n. 36967 del 02 settembre 2021, comunicava che, a carico dell'impresa "Tecno Edilizia s.r.l." e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 del medesimo Decreto;

- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 28876651, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 29 dicembre 2021, e depositato agli atti;

*Lele*



- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 68/99 e s.m.i.;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, nonché ogni altra prestazione, per quanto non richiamata, che sia necessaria o anche solo opportuna al fine di una corretta esecuzione dei lavori.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'Appaltatore, ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per

il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2021-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 30 marzo 2021 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

*ful*



**l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di adeguamento ed adattamento funzionale per la realizzazione di aule scolastiche temporanee all'interno degli edifici "Scuola Buccarelli Plesso Affaccio" e "Palazzo delle Accademie" di Vibo Valentia.**

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina dei cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 52.411,03 (euro cinquantaduemilaquattrocentoundici/03) oltre IVA, così suddiviso:

€. 51.000,00 (euro cinquantunomila/00) per lavori;

€. 1.411,03 (euro millequattrocentoundici/03) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti

con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP E47H21005330001 ed il codice CIG 8889760E03 assegnati all'intervento.

#### **ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, che l'Appaltatore indicherà di volta in volta sulle fatture presentate.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto definitivo-esecutivo, approvato con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del 02/09/2021, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, di seguito elencati:

##### ELENCO ELABORATI

Relazione tecnica illustrativa

B.1.a Elaborati grafici: Interventi piano terra "Scuola Buccarelli"

B.1.b Elaborati grafici: Interventi piano primo "Scuola Buccarelli"

B.1.c Elaborati grafici: Interventi piano secondo "Scuola Buccarelli"

B.2.a Elaborati grafici: Interventi piano terra "Palazzo Accademie"

B.2.b Elaborati grafici: Interventi piano primo "Palazzo Accademie"

B.2.c Elaborati grafici: Interventi piano secondo "Palazzo Accademie"

*fine*



B.3.a Elaborati grafici: Interventi piano primo “Scuola De Maria”

C Piano di sicurezza e coordinamento

D.1 Computo metrico estimativo lavori

D.2 Computo metrico estimativo sicurezza

D.3 Quadro incidenza manodopera

E.1 Elenco prezzi unitari

E.2 Analisi prezzi

F Quadro tecnico economico

G Cronoprogramma lavori

H.1 Capitolato speciale d'appalto

H.2 Schema di contratto

Detti documenti, nessuno escluso, che le parti dichiarano di conoscere per averne preso già visione esonerando me Ufficiale dalla lettura, si intendono costituenti parte sostanziale del presente contratto anche se allo stesso non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti e rimarranno depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nel progetto esecutivo, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento che provvederanno, ciascuno per le proprie competenze, a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare, prima dell'inizio dei lavori, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, da redigersi secondo le indicazioni del Piano di Sicurezza di Progetto, ma calibrato sui propri mezzi

d'opera e sulle maestranze che riterrà di poter impiegare.

L'Appaltatore si dichiara disponibile ad accettare, senza alcuna eccezione di sorta, tutte le eventuali variazioni/modifiche future che si rendessero necessarie, da apportare al progetto esecutivo appaltato e ad eseguire tutte le lavorazioni aggiuntive e/o sostitutive delle lavorazioni di contratto, agli stessi patti e condizioni stabilite nel presente atto e secondo i nuovi prezzi concordati con l'Amministrazione, rinunciando ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma tempo e luogo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

**ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.**

L'Appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine di **20 (venti)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei

*ful*

*[Handwritten signatures]*



lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (art. 17 del CSA)

**ARTICOLO 10: Anticipazione.**

Il Comune, dopo la sottoscrizione del contratto medesimo, nei termini previsti per legge potrà corrispondere all'Appaltatore, su specifica richiesta di quest'ultimo, l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa di importo almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione.

La garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se

L'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**ARTICOLO 11: Pagamenti.**

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 30.000,00 (euro trentamila/00) dell'importo contrattuale.

Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso.

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti.

Tale dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, la

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Stazione Appaltante provvederà al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

**ARTICOLO 12: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;


- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

**ARTICOLO 13: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

*ful*



**ARTICOLO 14: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 15: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 5.241,10 (euro cinquemiladuecento quarantuno/10), a mezzo polizza fidejussoria n. PC26HHMO, rilasciata in Milano, in data 18 novembre 2021, dalla compagnia assicurativa "Zurich Insurance plc".

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

**ARTICOLO 16: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato polizza RCT n. 929A2649, rilasciata in data 16 aprile 2021, dalla compagnia "Zurich Insurance plc", per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

**ARTICOLO 17: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 18: Subappalto.**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2021-2023 e dei suoi allegati.

**ARTICOLO 19: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro

*due*

*Di*  
*[Signature]*



convalidato dall'Autorità giudiziaria;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 20: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e,

segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 21: Domicilio dell'Appaltatore.**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Vibo Valentia, Contrada Bitonto, Via San Giuseppe Moscati snc - 89900 – cell. 324 6663258 - pec: [tecnoediliziasrls@pec.it](mailto:tecnoediliziasrls@pec.it) -

**ARTICOLO 22: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

**ARTICOLO 23: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 24: Patto di integrità.**

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori,


beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

**ARTICOLO 25: Norme di chiusura.**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed agli elaborati progettuali del progetto esecutivo approvato con Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del 02/09/2021. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

**ARTICOLO 26: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- PER LA SOCIETA': **Sig. Francesco Altieri**, nella qualità di



Amministratore unico della "Tecno Edilizia srl"

*Francesco Altieri*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *scuglia*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 12, 13, 17, 19 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

*Adriana Maria Stella Teti*

- PER LA SOCIETA': **Sig. Francesco Altieri** nella qualità di Amministratore unico della "Tecno Edilizia srl"

*Francesco Altieri*

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia** *scuglia*

